

CAMERA PENALE DI VERCELLI

STATUTO

Art. 1

Della sede

La Camera Penale di Vercelli è costituita con sede in Vercelli presso l'Ordine Avvocati.

Art. 2

Degli scopi

La Camera Penale si propone i seguenti scopi:

- a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica;
- b) operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali ed internazionali;
- c) tutelare il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali dell'avvocatura, anche attraverso l'elaborazione di proposte di riforma legislativa;
- d) promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire la libertà e l'autonomia della giurisdizione;
- e) analizzare ed evidenziare le problematiche locali connesse all'amministrazione della giustizia penale fornendo un concreto apporto alla risoluzione delle stesse.

Art. 3

Degli iscritti

Possono iscriversi alla Camera Penale gli Avvocati di cui all'Albo Professionale e i Praticanti inseriti da un anno nell'apposito Registro, che esercitano in materia penale nel Distretto della Corte d'Appello di Torino.

L'iscrizione comporta il versamento della quota annuale ed il rispetto delle norme statutarie.

La quota di iscrizione annua verrà stabilita dal Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro il 30 del mese di maggio dell'anno a cui si riferisce.

Il pagamento della quota di iscrizione è necessario per l'esercizio del diritto di voto in tutte le deliberazioni sociali.

Qualora non sussista al momento dell'iscrizione o venga meno successivamente uno dei requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo delibera di non accogliere o sospendere l'iscrizione, se l'impedimento è temporaneo, di cancellarla, se è definitivo.

Art. 4

Degli organi

Sono organi della Camera Penale: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 5

L'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria, composta dagli iscritti effettivamente presenti, si riunisce a seguito di decisione del Consiglio Direttivo e su convocazione del Presidente ogni anno in un giorno compreso tra il 1° giugno e il 1° luglio, mediante convocazione scritta almeno 15 giorni prima.

È validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli iscritti, in seconda convocazione a distanza di non meno di un'ora, qualunque sia il numero dei presenti.

È ammessa la partecipazione attraverso delega, ma ciascun partecipante all'assemblea non può avere più di una delega.

L'assemblea ordinaria approva il bilancio ed elegge il Consiglio Direttivo.

Le elezioni del Consiglio Direttivo sono disciplinate dal Regolamento allegato, che è parte integrante dello Statuto.

Art. 6

L'assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria si riunirà ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno ovvero quando almeno un terzo degli iscritti ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo con l'indicazione degli argomenti da discutere.

L'Assemblea straordinaria può sottoporre al Consiglio Direttivo mozioni generali o specifiche.

Compete altresì all'Assemblea straordinaria la modifica del presente statuto con le modalità di cui all'art. 5 e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti votanti.

È altresì competente ad eleggere i delegati ai congressi ordinari e straordinari dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

Art. 7
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti direttamente dall'Assemblea nel rispetto delle norme del Regolamento Elettorale.
La durata della carica è fissata in anni due.

Art. 8
Compiti e facoltà del Consiglio Direttivo

Il Consiglio promuove e coordina l'attività della Camera Penale.
Elegge a tal fine tra i suoi componenti un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Il Consiglio viene riunito su invito del Presidente con comunicazione da darsi almeno tre giorni prima della riunione e con indicazione dell'ordine del giorno.
Il Presidente deve riunire il Consiglio quando sia formalmente richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
I lavori del Consiglio saranno sommariamente verbalizzati in apposito registro ed il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio potrà fissare norme e regolamenti interni in attuazione del presente statuto.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ma li può delegare ai singoli componenti.

Art. 9
Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente dura in carica due anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

Art. 10
Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce in ogni sua funzione od attività il Presidente qualora ne sia da esso richiesto od in caso di suo impedimento.

Lo stesso assume le funzioni di Presidente nel caso in cui l'impedimento sia definitivo o in caso di dimissioni del Presidente, salva diversa volontà da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 11
Il Segretario

Il Segretario controfirma tutti gli atti del Presidente o del Vice Presidente e partecipa attivamente a tutte le attività dell'Ufficio di Presidenza.

Il Segretario vigila sulle attività di iscrizione alla Camera Penale, mantenendo contatti diretti con gli iscritti, segnalando al Consiglio Direttivo eventuali problemi o cause di esclusione.

Art. 12
Il Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione del patrimonio della Camera Penale, provvede a riscuotere le quote degli iscritti ed assume tutte le iniziative di carattere economico ritenute utili alla vita associativa, dandone tempestiva notizia al Consiglio Direttivo.

Art. 13
Del patrimonio

Il patrimonio è costituito dalle quote di iscrizione alla Camera Penale e da eventuali contributi di enti e privati.

Art. 14
Cause di ineleggibilità

Non può essere eletto membro del Consiglio Direttivo della Camera Penale chiunque si trovi nelle seguenti condizioni:

- a) abbia riportato condanna definitiva in sede penale per delitto non colposo ovvero per esso abbia ottenuto l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.;
- b) abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione irrogata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza;
- c) rivesta al momento della candidatura la carica di consigliere dell'Ordine degli Avvocati ovvero cariche direttive nell'ambito del C.N.F. o di altre associazioni tra avvocati.

Art. 15
Cause di decadenza

Sono cause di decadenza dalla qualità di membro del Consiglio Direttivo della Camera Penale le stesse stabilite dall'art. 14 come cause di ineleggibilità al loro successivo sopravvenire.

È altresì causa di decadenza la mancata partecipazione per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, ritualmente convocato, senza giustificato motivo.

Art. 16
Modifiche statutarie

Le modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate da un'assemblea espressamente convocata a tale scopo con le medesime modalità e regole previste dall'art. 5 e dovranno ottenere la approvazione dei due terzi dei votanti.

Art. 17
Norma di attuazione transitoria per le prime elezioni

La prima assemblea degli iscritti convocata per l'approvazione del presente statuto ha facoltà di ratificare gli atti tutti conseguenti alla costituzione della Camera Penale di Vercelli.

In tal caso è prevista l'unanimità degli iscritti presenti o delegati.

In caso contrario l'assemblea provvederà all'immediata votazione dei membri del Consiglio Direttivo.